



Dr. Antonino Ferrara
Notaio

Repertorio numero 71629

Raccolta numero 33158

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno venticinque maggio duemilaventitré

A Milano, nello studio in **Piazza Castello n.7**

Avanti a me **ANTONINO FERRARA**, notaio in **SARONNO**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

alla presenza dei testimoni aventi i requisiti di legge, come mi confermano, i signori:

- VITA Gianpaolo, nato a Agrigento, il giorno 25 luglio 1966,
- LONATI Davide, nato a Rho il 22 gennaio 1971, entrambi domiciliati a Milano, in piazza Castello n. 7;

È PRESENTE IL SIGNOR

-GUGLIELMI MANZONI Alberto, nato a Sanremo, il giorno 21 giugno 1972, residente a Sanremo Corso Giuseppe Garibaldi n. 111, codice fiscale GGL LRT 72H21 I138B, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo, conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita una Fondazione denominata:

"Fondazione l'Uomo e il Pellicano - Fondazione culturale e filantropica internazionale nel ricordo di Albert Schweitzer - Ente del Terzo Settore"

con sede in Sanremo (IM), Corso Garibaldi n. 111.

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata **"Fondazione l'Uomo e il Pellicano ETS"**.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, a partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

La Fondazione è apolitica, apartitica, acconfessionale e rifiuta ogni forma di fanatismo politico, religioso e ideologico.

ARTICOLO 2

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo culturale e formativo.

La Fondazione, in particolare, nel ricordo dell'opera del grande teologo, mu-

**REGISTRATO A
VARESE**

il 30 maggio 2023
al n. 16230 serie 1T
Euro 200,00

sicista e medico-missionario Albert Schweitzer (1875-1965, vincitore del premio Nobel per la Pace conferitogli nel 1953 ma valido per l'anno precedente), intende organizzare e/o sostenere manifestazioni e iniziative riguardanti: la tutela dell'ambiente e del mondo non umano e non prodotto dall'uomo; l'incontro fra culture diverse e l'approfondimento di tematiche storico-filosofico-religiose per una più piena e completa conoscenza dell'essere umano; la promozione del valore della scienza e del metodo scientifico; la diffusione del sentimento della gratitudine o riconoscenza e di quello della gentilezza come filosofia di vita, nelle varie attività che porrà in essere così come attraverso concrete iniziative di beneficenza e di utilità sociale.

ARTICOLO 3

La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- promuovere e organizzare eventi culturali, mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- istituire premi e borse di studio.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 4

A costituire il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione, il Fondatore conferisce a titolo gratuito alla medesima la proprietà dei gioielli - che dichiara essere di sua proprietà - così come meglio descritti nella **perizia** redatta dal dottor **MAGLIULO Lorenzo**, nato a Torre del Greco, il giorno 27 luglio 1972, codice fiscale MGL LNZ 72L27 L259M, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 158733, D.M. 05.05.2010, G.U. n. 39 del 18.05.2010 che debitamente asseverata da me notaio in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, alle cui risultanze tutte si rinvia, recante un valore complessivo, per i beni citati, pari ad euro 11.820,00 (undicimilaottocentoventi virgola zero zero).

Si allegano altresì - in unica fascicolazione - sotto la lettera **"B"** le fotografie riprodotte i gioielli come sopra conferiti e descritti nell'allegata perizia.

Sempre a costituire il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione, il Fondatore conferisce a titolo gratuito alla medesima la somma di euro 18.180,00 (diciottomilacentottanta virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile emesso da Banca Credit Agricole Italia S.p.a in data 11 maggio 2023 numero 3300447181-05.

Il Fondo di Dotazione iniziale ammonta pertanto alla somma complessiva di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

A costituire il Fondo di Gestione iniziale della Fondazione, il Fondatore conferisce a titolo gratuito alla medesima, la somma di euro 920,00 (novecentoventi virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile emesso da Banca Credit Agricole Italia S.p.a in data 11 maggio 2023 numero 1300390774-07.

ARTICOLO 5

La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che viene dalla parte approvato e, unitamente ai testimoni, con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera **"C"**.

ARTICOLO 6

Ai sensi dell'allegato statuto, il Fondatore procede alla nomina del Presidente della Fondazione in persona si sé stesso, meglio sopra generalizzato, domiciliato per l'incarico presso la sede della Fondazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, nonché dell'Organo di Controllo in persona del dottor **MAGLIULO Lorenzo**, nato a Torre del Greco, il giorno 27 luglio 1972, codice fiscale MGL LNZ 72L27 L259M, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 158733, D.M. 05.05.2010, G.U. n. 39 del 18.05.2010, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027 e che ha accettato la carica come da comunicazione in data odierna che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"D"**.

ARTICOLO 7

Il Fondatore richiede l'iscrizione della Fondazione nel registro unico nazionale terzo settore (RUNTS) nella sezione "Altri enti del Terzo settore", di cui alla lettera g) dell'art. 46 del D.Lgs. 117/2017, dando mandato a me Notaio di procedere a detta iscrizione, una volta verificate le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 8

Al Presidente vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari per l'attuazione pratica di quanto all'articolo 7 del presente atto, ivi compresa la facoltà di accendere e disporre di conti correnti e/o depositi bancari, nonché di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente ai fini dell'iscrizione della Fondazione al RUNTS.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del Fondatore.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato e letto, alla presenza dei testimoni, alle parti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 16 (sedici).

Occupi quattro facciate fin qui di un foglio.

F.to

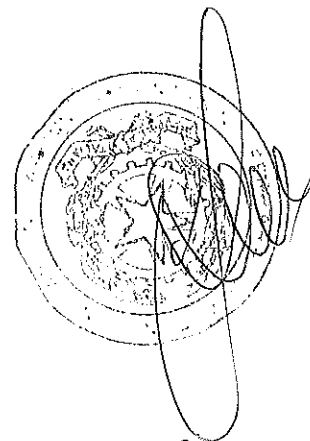
Alberto Guglielmi Manzoni

Gianpaolo Vita

Davide Lonati

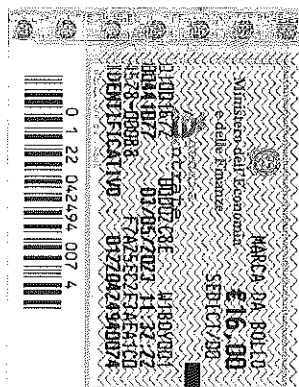
Antonino Ferrara notaio

PERIZIA DI STIMA DEI BENI DEL
SIG. GUGLIELMI MANZONI ALBERTO



Indice

Premessa.....	2
Oggetto e finalità dell'incarico.....	2
Svolgimento dell'incarico	2
Procedimento di valutazione.....	2
Scelta del metodo	2
Procedimento di valutazione adottato	2
Peculiarità e limiti del lavoro	3
Documentazione di riferimento	3
La valutazione.....	3
Conclusioni	4



Premessa

Oggetto e finalità dell'incarico

Il sottoscritto, dott. Lorenzo Magliulo, nato a Torre del Greco (NA) il 27 luglio 1972, dottore commercialista iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e revisore legale con iscrizione ex D.M. del 5/5/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 18.05/2010, con Studio c/o Informet srl a Milano in via Aurelio Saffi n.25, ha ricevuto dal sig. Alberto Guglielmi Manzoni, nato a Sanremo (IM) il 21 giugno 1972 e ivi residente in corso Garibaldi n.111, codice fiscale GLLRT72H21I138B, riconosciuto a mezzo carta d'identità n. CA65652HG rilasciata in data 25.09.2020 dal Comune di Sanremo, l'incarico di redigere una relazione di stima di alcuni preziosi che intende conferire nella costituenda "Fondazione l'Uomo e il Pellicano – Fondazione culturale e filantropica internazionale nel ricordo di Albert Schweitzer". Il conferimento è finalizzato a concorrere alla costituzione del patrimonio dell'associazione per il raggiungimento del patrimonio minimo così come previsto dall'art.22 del D.Lgs. 117/2017 allo scopo di ottenere l'iscrizione della costituenda Fondazione nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Svolgimento dell'incarico

Al fine di determinare il valore del patrimonio dei beni sono stati tenuti alcuni incontri e scambi di mail tra me, Alessandro Fidanza (amministratore di Informet srl) e il sig. Guglielmi Manzoni allo scopo di stabilire le migliori modalità operative per poter permettere al sottoscritto di redigere una perizia di stima. Non tutte le richieste sono state evase anche per il brevissimo periodo di tempo intercorrente tra la richiesta della stima e la fissazione dell'atto di costituzione della Fondazione.

Procedimento di valutazione

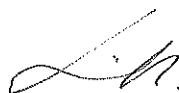
Scelta del metodo

Per "metodo utilizzato" intendiamo il procedimento logico che il perito ha seguito per risolvere un problema valutativo. Non avendo una competenza specifica in fatto di preziosi il metodo migliore per poter valutare questo tipo di beni è quello di utilizzare un metodo comparativo consistente nell'ottenere delle valutazioni specifiche da almeno tre operatori indipendenti e specializzati nel settore.

Lo scopo delle richieste è quello di fornire al perito una "base valutativa" su cui poter ragionevolmente fondare le proprie riflessioni. Se le valutazioni sono tutte coincidenti o presentano scostamenti minimi (nell'ordine del 10% l'uno dall'altro), il perito può procedere alla valutazione avendo una base ragionevolmente attendibile su cui fondare le proprie determinazioni. Se, invece, le valutazioni non sono coincidenti o si discostano tra di loro in maniera più marcata si dovrebbe procedere a richiedere nuove valutazioni (escludendo quella non in linea con le altre o ricominciando daccapo nel caso in cui le valutazioni fossero tutte diverse l'una dall'altra).

Procedimento di valutazione adottato

In considerazione della natura della stima richiesta e dell'attività da valutare, a mio parere, il metodo più opportuno da utilizzare passava attraverso la comparazione di diverse valutazioni effettuate da esperti indipendenti. Tuttavia non è stato possibile ottenere alcuna stima al di là di quella fornita dalla sig.ra Pastorino che si riporta di seguito.



In assenza di altri parametri ho considerato l'unico dato oggettivo riportato nella stima della Tre Stelle sas: il peso dell'oro dei gioielli e ho considerato la quotazione sia dell'oro usato che dell'oro così come risulta dai mercati regolamentati dal primo gennaio ad oggi.

Il procedimento logico seguito è quello per cui non potendo valutare perle e pietre preziose (per assenza dei dati necessari), posso considerare solo il valore dell'oro. Una delle componenti fondamentali per la valutazione di preziosi, infatti, è legata alla quantità di oro presente nell'oggetto perché l'oro ha un valore proprio che non varia di molto (come si evince dai dati) tra oro "nuovo" e oro "usato".

Il metodo utilizzato quindi, considera la valutazione effettuata dalla sig.ra Pastorino in qualità di esperta e lo confronta con il valore dell'oro contenuto nei beni in modo da stabilire se il valore dato dall'esperta sia congruo e non sia più alto del valore del metallo prezioso.

Peculiarità e limiti del lavoro

Il lavoro presenta molte criticità che si vanno di seguito a indicare.

Innanzitutto si fa presente che il sig. Guglielmi Manzoni rivendica la proprietà dei beni ma non è in grado di dimostrarla. In effetti si tratta di beni che devono intendersi come "familiari", che si ritiene facciano parte della propria disponibilità e nessuno conserva fatture, scontrini o altra documentazione fiscale relativa ai beni acquistati (se non per il breve periodo legato alla garanzia). In ogni caso la proprietà dei beni non incide sulla loro valutazione.

Il sig. Guglielmi Manzoni non ha mai mostrato i beni oggetto di valutazione né al perito né al sig. Fidanza. Ne ha fornito solo le foto.

Infine il Guglielmi Manzoni, nonostante le richieste, ha fornito esclusivamente una valutazione effettuata dalla sig.ra Maria Mimma Pastorino titolare della "Tre Stelle sas di Pastorino M.M & C." con sede a Bordighera, codice fiscale e partita Iva (verificata) 00938430089 del 3 febbraio 2023 che si riporta di seguito.

Considerata la documentazione fornita non si possono valutare le pietre preziose perché non se ne conosce né la natura né il peso in carati né la qualità (nel caso delle perle).

Anche dell'oro non sono riportati i carati, quindi si può far riferimento esclusivamente ad una valutazione media.

Documentazione di riferimento

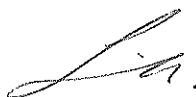
Per lo svolgimento dell'incarico mi sono avvalso della "valutazione oggetti preziosi: usato" effettuata dalla sig.ra M.M. Pastorino in data 3 febbraio 2023 e delle quotazioni dell'oro usato del 2023 così come sono rese note dalle principali banche dati presenti online (tra cui <https://www.compro-oro.org/quotazioneoro> e <https://www.orofirst.it/quotazione-oro-usato/>) che presentano valori compresi rispettivamente tra i 54,87 e i 58,58 euro e tra i 54,77 e i 58,58 euro al grammo.

La valutazione ufficiale dell'oro dall'inizio dell'anno ad oggi è stata compresa in un range tra i 54,87 e i 58,58 euro al grammo (fonte: https://mercati.ilsole24ore.com/materie-prime/commodities/oro/GLDEUR?refresh_ce=1)

La valutazione

La valutazione dei beni indicati secondo quanto indicato dalla sig.ra Pastorino è la seguente:

N.	DESCRIZIONE	GRAMMI	VALORE
1	Bracciale oro giallo anni cinquanta/sessanta	52,70	1.800,00
2	Anello oro giallo (colore paglierino) con brillanti ct. 0,93	6,70	1.500,00
3	Collana oro girocollo semi-rigido	39,50	1.380,00



4	Catena oro bianco e ciondolo con brillanti ct. 0,90	6,00	1.350,00
5	Orecchini oro bianco con 36 brillantini ct. 1,47	9,00	1.300,00
6	Collana doppie perle (perle opache) e oro	44,00	1.200,00
7	Collana con medaglia Cristo oro ct.18	21,50	750,00
8	Collana catena oro	18,00	630,00
9	Collana di perle 8 mm. in gradazione con chiusura in oro bianco con zaffiro blu (perle centrali belle ma molte stanno morendo)		600,00
10	Spilla 3 ori Anni novanta	13,40	460,00
11	Anello quarzo citrino arancione + 6 brillanti ct. 0,42	12,70	400,00
12	Spilla ape oro	5,70	200,00
13	Collana di perle in gradazione con chiusura argento		150,00
14	Collana di perle d'acqua dolce con chiusura pallina d'oro	1,50	100,00
TOTALE		230,70	11.820,00

Come già rappresentato non si può dare alcuna valutazione relativamente alle pietre preziose ma possiamo considerare il valore dell'oro utilizzato che, in ogni caso, resta stabile.

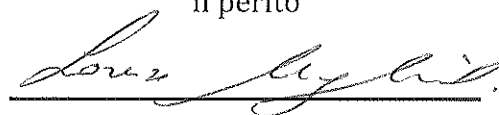
Se consideriamo che gli oggetti presentano una quantità d'oro di 230,70 grammi e che si deve ritenere, per le informazioni fornite dal sig. Guglielmi Manzoni, che si tratti di oro 18 carati, il valore dei beni (considerando esclusivamente il metallo prezioso) oscilla tra i 12.659 e i 13.514 euro. Considerato che i beni n.9 e n.13 non hanno, di fatto, ottenuto alcuna valutazione e che al valore dell'oro va aggiunto il valore di perle e pietre preziose (che per quanto limitato non può che incrementare il valore del conferimento).

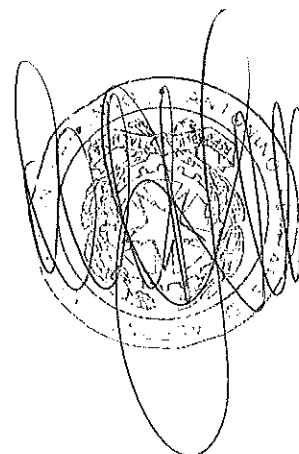
Conclusioni

Tutto ciò premesso, il sottoscritto perito dichiara che il valore dei beni indicati è pari almeno a **euro 11.820,00 (undicimilaottocentoventi,00)**

Milano, 25 maggio 2023

Il perito





Repertorio numero 71628

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque maggio duemilaventitrè.

A Milano, nello studio in Piazza Castello n. 7.

Avanti a me **ANTONINO FERRARA**, notaio in **Saronno**, iscritto presso
il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Mon-
za e Varese, è presente il dottor:

- **MAGLIULO Lorenzo**, nato a Torre del Greco, il giorno 27 luglio 1972,
codice fiscale MGL LNZ 72L27 L259M, residente a Monza, piazza Diaz n.
4, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 158733 , D.M.
05.05.2010, G.U. n. 39 del 18.05.2010.

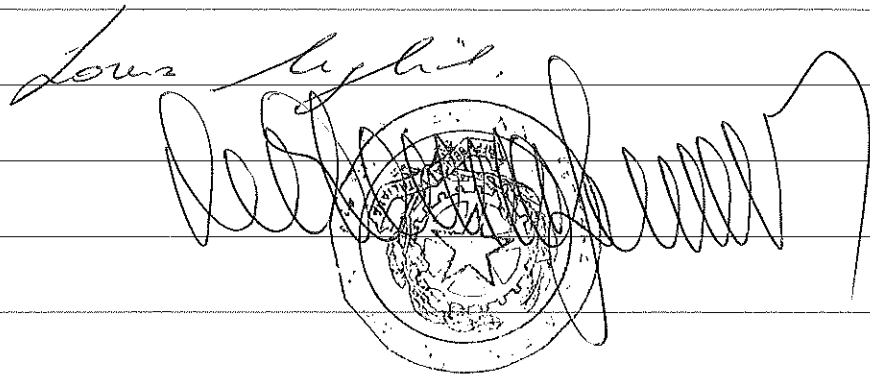
Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il
quale mi presenta la perizia estimativa relativa alla costituzione di parte
del Fondo di Dotazione iniziale della costituenda *"Fondazione l'Uomo e il
Pellicano - Fondazione culturale e filantropica internazionale nel ricordo
di Albert Schweitzer - Ente del Terzo Settore"* chiedendo di asseverarla
con giuramento.

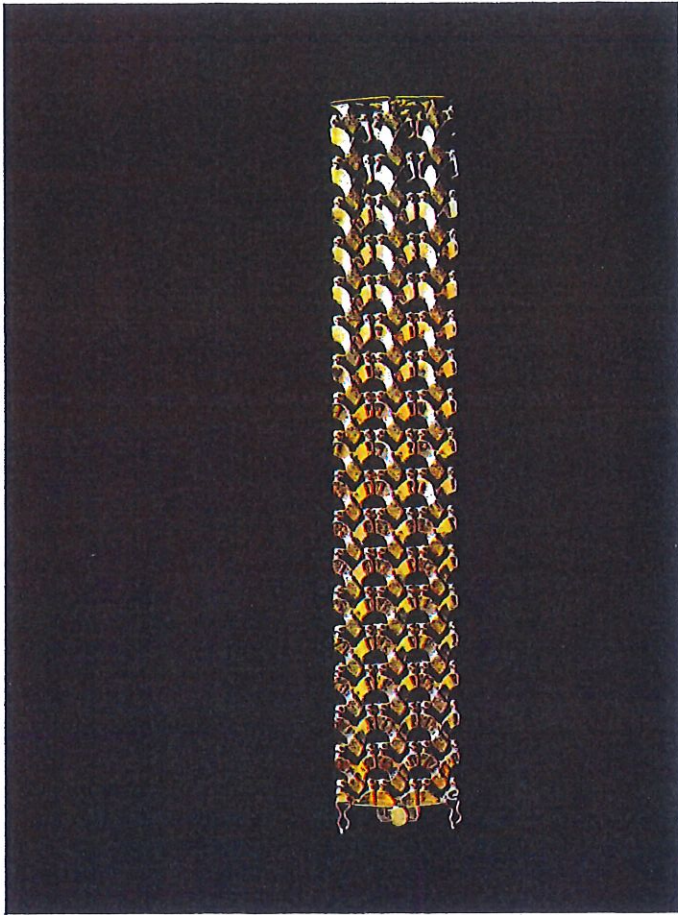
Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge la parte la quale pre-
sta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: *"Giuro di aver bene
e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto
altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità."*

Io notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di
mia fiducia e da me completato e **letto al comparente** che lo approva e
lo sottoscrive.

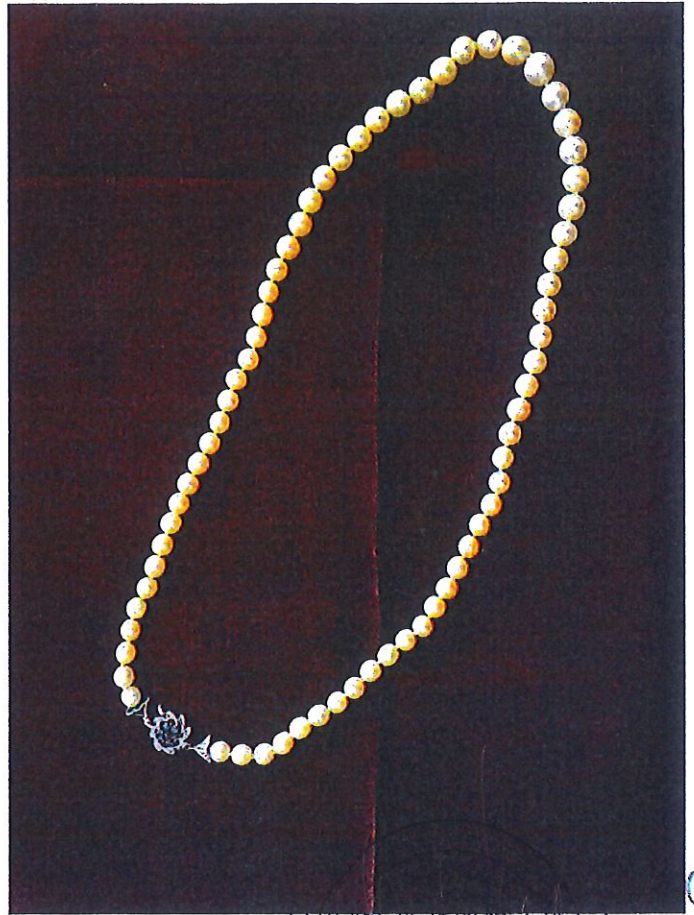


Occupa due facciate sin qui di un foglio

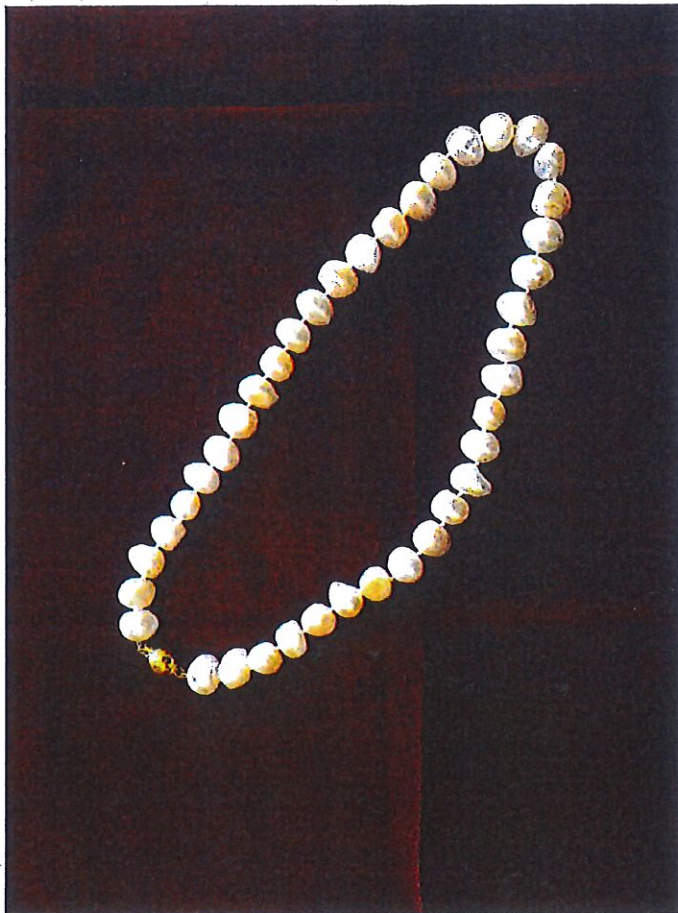




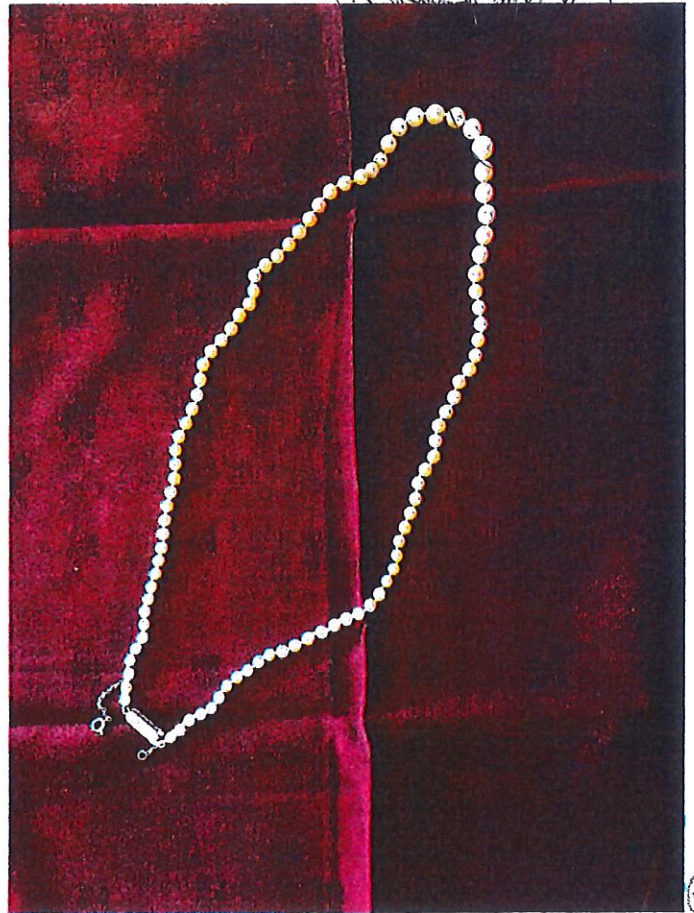
①



⑨



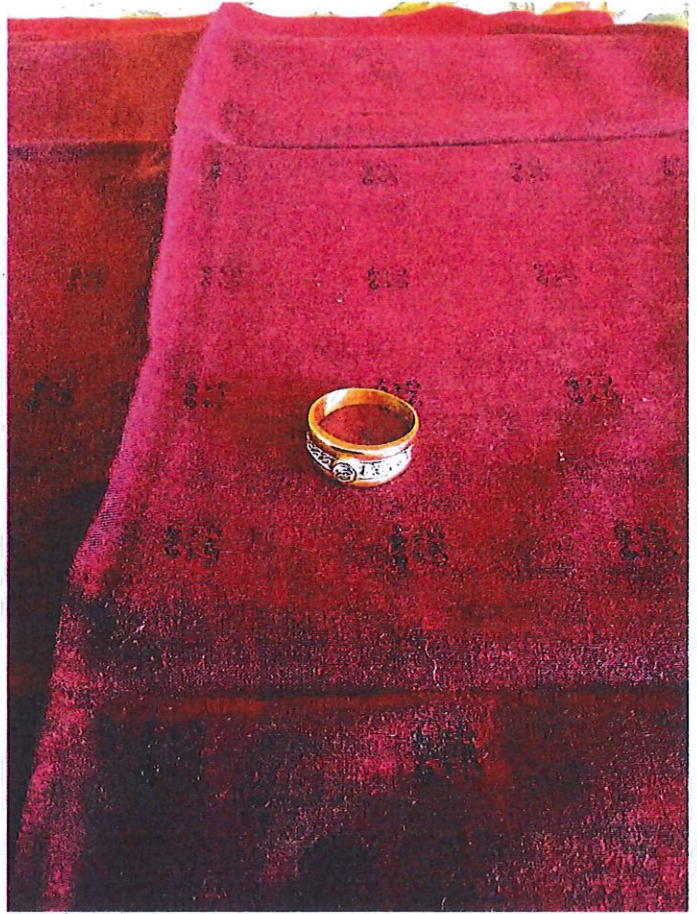
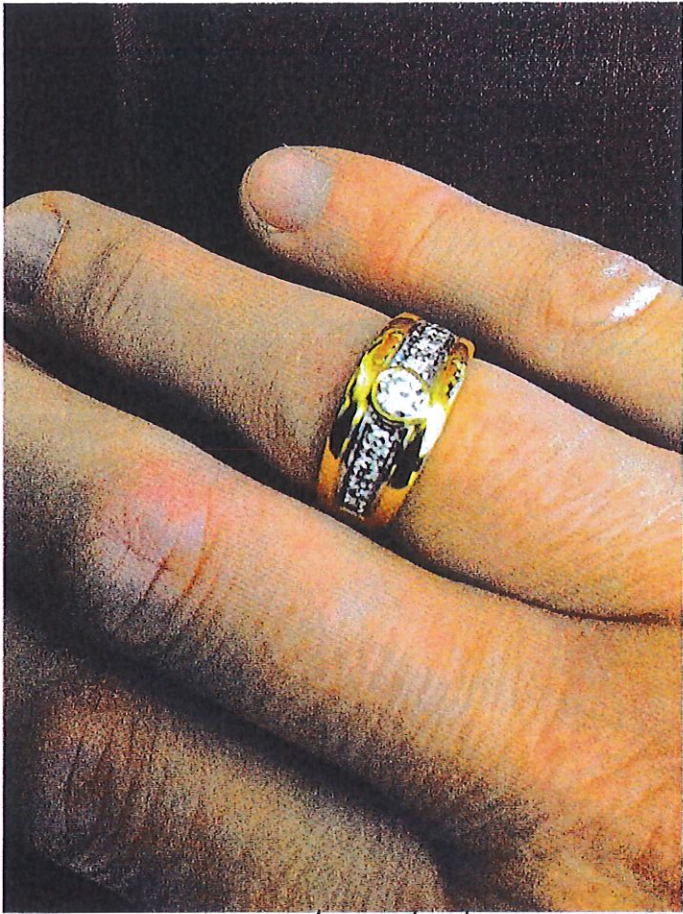
⑪



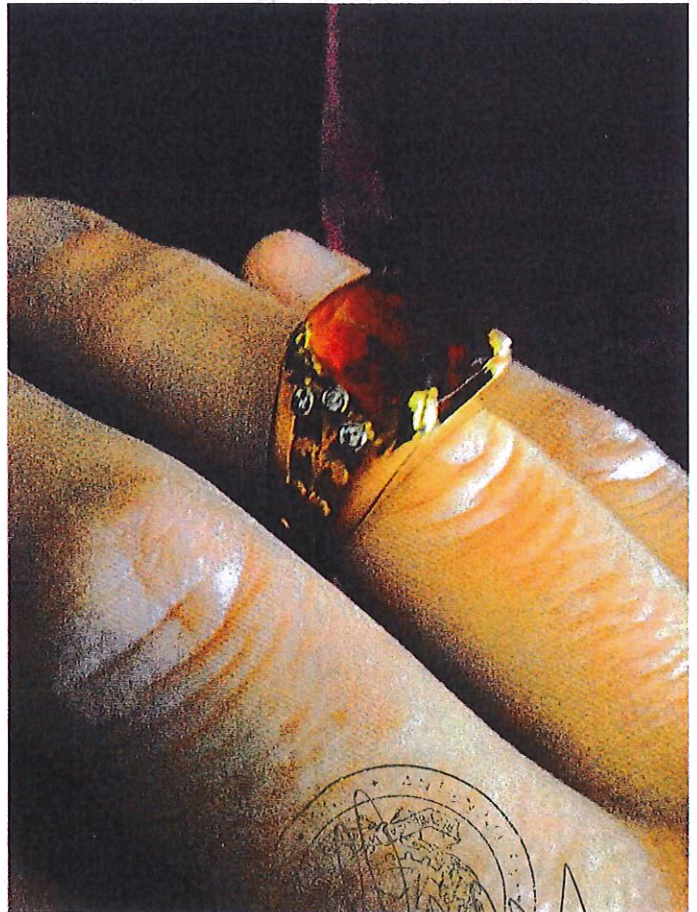
⑬

Alberto Guglielmi Manzoni

spese per
confide

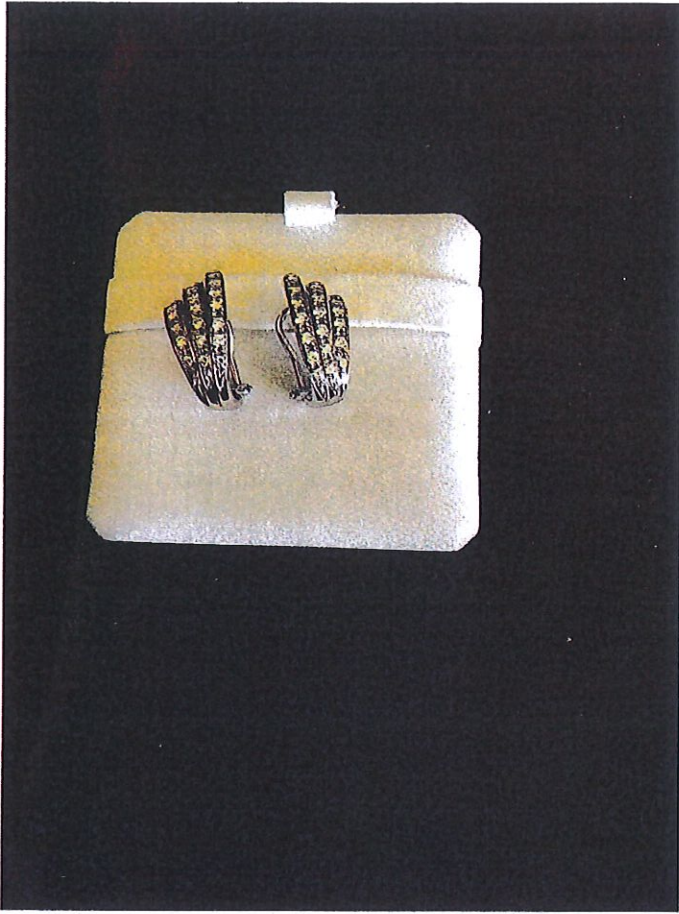


Alberto Lepugliese Mazzoni



more than

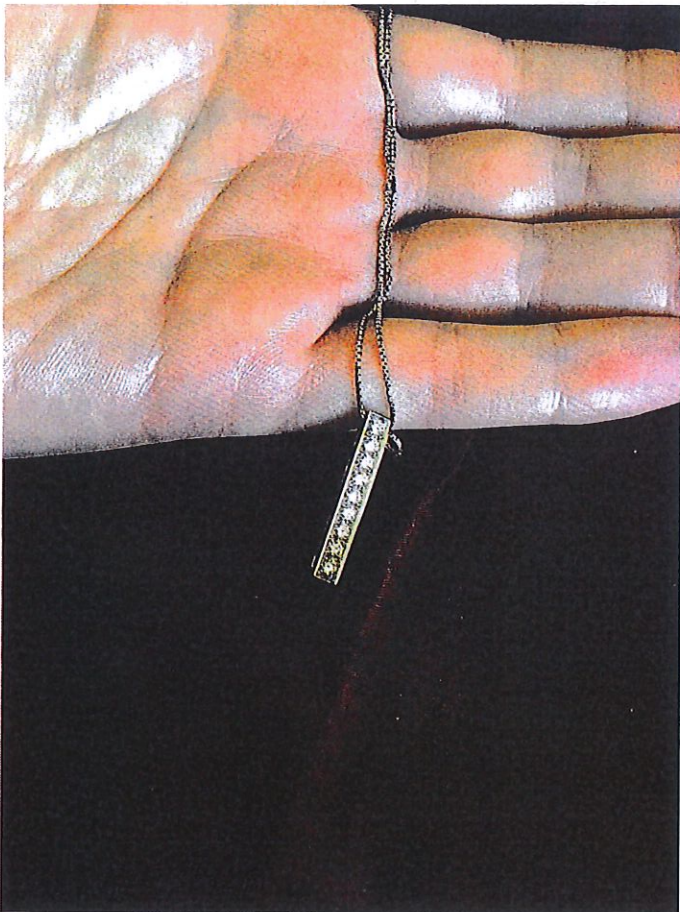
Carlo Felici



5



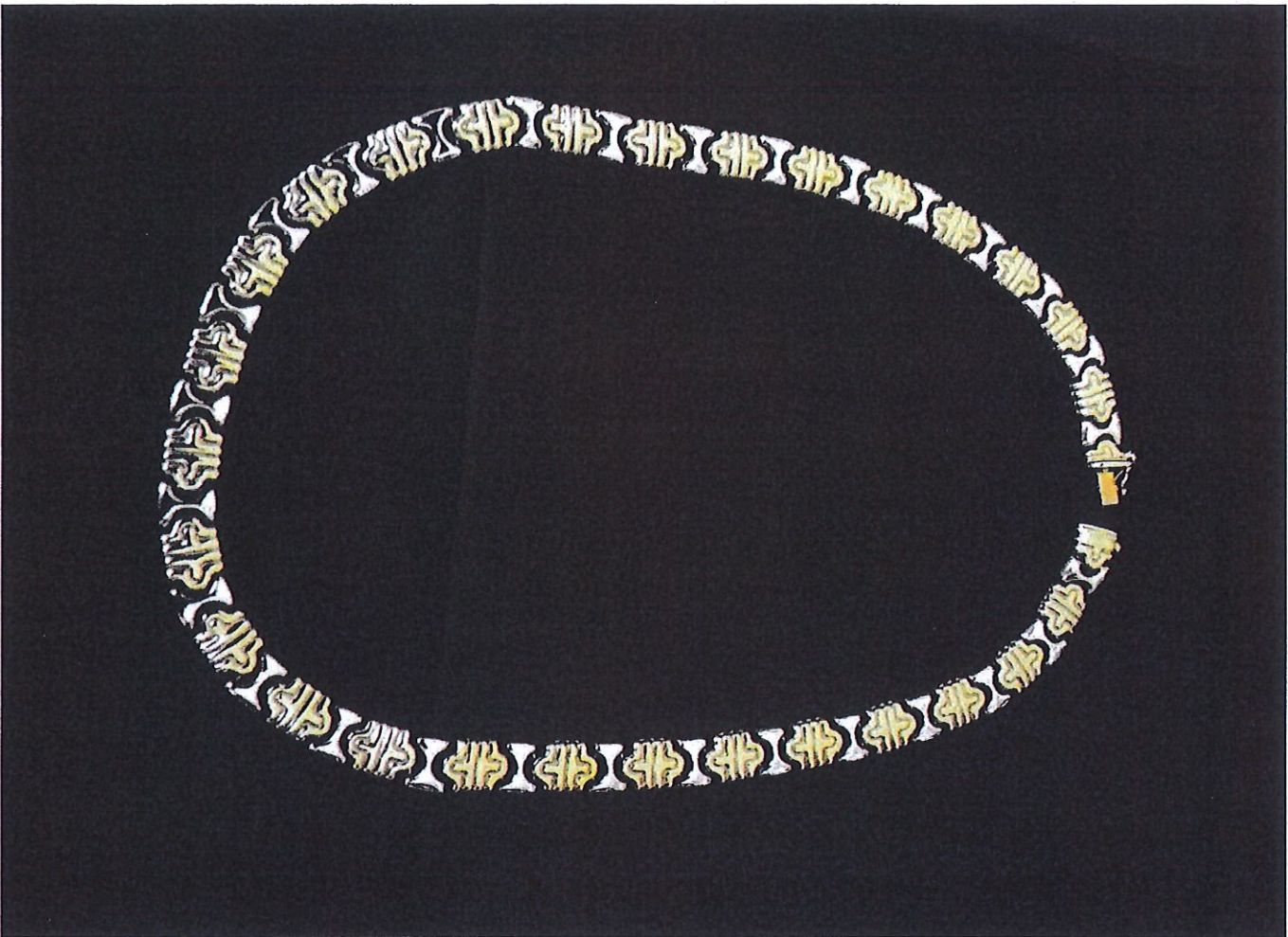
6



4

1005 4091

3



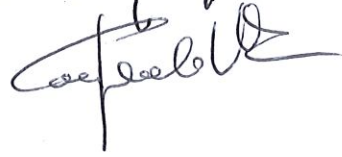
8



Alberto Gueles de Apurimac
Café de la Plaza






Alberto Gregorio Manjón
ssnre just. 

10



**ALLEGATO "C" DEL REPERTORIO N. 71629/33158
NOTAIO ANTONINO FERRARA**

STATUTO

"Fondazione l'Uomo e il Pellicano - Fondazione culturale e filantropica internazionale nel ricordo di Albert Schweitzer - Ente del Terzo Settore"

in breve

"Fondazione l'Uomo e il Pellicano ETS"

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una fondazione denominata "Fondazione l'Uomo e il Pellicano - Fondazione culturale e filantropica internazionale nel ricordo di Albert Schweitzer - Ente del Terzo Settore", con sede in Sanremo (IM). La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione l'Uomo e il Pellicano ETS".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, a partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

La Fondazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e rifiuta ogni forma di fanatismo politico, religioso e ideologico.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo culturale e formativo.

La Fondazione, in particolare, nel ricordo dell'opera del grande teologo, musicista e medico-missionario Albert Schweitzer (1875-1965, vincitore del premio Nobel per la Pace conferitogli nel 1953 ma valido per l'anno precedente), intende organizzare e/o sostenere manifestazioni e iniziative riguardanti: la tutela dell'ambiente e del mondo non umano e non prodotto dall'uomo; l'incontro fra culture diverse e l'approfondimento di tematiche storico-filosofico-religiose per una più piena e completa conoscenza dell'essere umano; la promozione del valore della scienza e del metodo scientifico; la diffusione del sentimento della gratitudine o riconoscenza e di quello della gentilezza come filosofia di vita, nelle varie attività che porrà in essere così come attraverso concrete iniziative di beneficenza e di utilità sociale.

Articolo 3

Attività di interesse generale

La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- promuovere e organizzare eventi culturali, mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- istituire premi e borse di studio.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Articolo 5

Fondatore

È Fondatore Alberto Guglielmi Manzoni.

Egli potrà designare, anche per via testamentaria, uno o più soggetti, persone fisiche od enti, destinato/i a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Articolo 6

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Presidente della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Presidente della Fondazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Presidente potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 7

Recesso ed esclusione

Il Presidente procede all'esclusione di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può, in alcun caso, essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- la Giunta di Presidenza, ove istituita;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di Controllo.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore, che può nominare anche se stesso, resta in carica 5 (cinque) esercizi e può essere confermato.

Il Presidente è amministratore unico della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione in ossequio alle finalità della medesima e provvede alla gestione della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- b) predisporre ed approvare il bilancio consuntivo;
- c) approvare il regolamento di attuazione della Fondazione, ove opportuno;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- e) istituire, ove opportuno il Comitato Scientifico, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto;
- f) istituire, ove opportuno, Comitati e/o Commissioni, stabilendone

compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;

g) deliberare eventuali modifiche statutarie;

h) deliberare in merito alla trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

j) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Presidente potrà istituire una Giunta di Presidenza; all'atto della nomina della Giunta, il Presidente ne determina, nei limiti di legge e di statuto, numero dei componenti, modalità di funzionamento, compiti ed attribuzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Presidente tra persone di comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi.

Al Comitato Scientifico vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, al fine di formulare pareri consultivi e proposte per posizionamento strategico, le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può altresì formulare, in collaborazione con il Presidente, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Presidente ne richieda espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è convocato su iniziativa del Presidente, con ogni mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione, e si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 11

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Il Fondatore nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 5 (cinque) esercizi e può essere confermato solo per una volta consecutiva. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Fondatore provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 12

Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

Articolo 13

Risorse

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

- a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
- b) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai Partecipanti;
- c) da altri contributi pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del perseguimento dello scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

Articolo 14

Patrimoni destinati

Il Presidente può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 15

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Presidente approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Presidente approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Articolo 16

Libri obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle determinazioni del Presidente;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta di Presidenza, ove istituita;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, ove istituito;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Presidente.

Articolo 17

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con determinazione del Presidente, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

Articolo 19

Norma transitoria

Il primo Presidente della Fondazione è il Fondatore, Alberto Guglielmi Manzoni e resterà in carica fino a rinuncia.

F.to

Alberto Guglielmi Manzoni

Gianpaolo Vita

Davide Lonati

Antonino Ferrara notaio

Spettabile

Fondazione l'Uomo e il Pellicano -Fondazione
culturale e filantropica internazionale nel ricordo
di Albert Schweitzer - Ente del Terzo Settore

Milano, lì 25.05.2023

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della nomina di organo di controllo monocratico, ai sensi del DPR 445/200

Il sottoscritto Lorenzo Magliulo nato a Torre del Greco (NA) il 27.07.1972, c.f. MGLLNZ72L27L259M, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, con la presente

dichiara

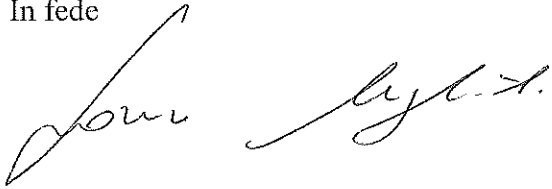
la propria disponibilità ad accettare la nomina alla carica di componente dell'organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Dichiara inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000,

- di non trovarsi in una delle situazioni che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2399, nonché dalla Norma n. 1.3. delle "Norme di comportamento dell'organo di controllo e dallo statuto del Vostro ente, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del componente dell'organo di controllo;
- che la propria nomina è conforme alle disposizioni del vigente statuto dell'ente;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge;
- di essere iscritto nel Registro dei revisori legali al n. 166705 con D.M. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 17 luglio 2021;
- di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali e quelli derivanti dall'attività di componente dell'organo di controllo e/o revisore, con apposita polizza n. 500018500/93 contratta con la Allianz S.p.A., che prevede il seguente massimale euro 1.000.000,00.

Tutto ciò posto, il sottoscritto consente, con la firma della presente, il deposito per l'iscrizione della nomina a componente effettivo dell'organo di controllo (monocratico) nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. M. S.", written in a cursive style.

Certifico io sottoscritto **Antonino Ferrara**, notaio in **Saronno**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico (da me conservato).

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

(luogo e data di rilascio come risultanti dalla firma digitale)

File firmato digitalmente dal notaio Antonino Ferrara